



COMUNE DI TARANTO

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione N. 6/2019 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 08/04/2019 e vi rimarra' fino al 22/04/2019.

Li 08/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.6/2019 del 31.01.2019

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - Anno 2019

Il 31 gennaio 2019 alle ore 10.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente	Cognome e Nome	Presente/Assente
Melucci Rinaldo	P	De Martino Michele	P
Lonoce Lucio	P	Di Gregorio Vincenzo	P
Albani Emidio	P	Di Todaro Emanuele	P
Azzaro Giovanni	P	Festinante Cosimo	P
Baldassari Stefania	A	Fornaro Vincenzo	A
Battista Massimo	P	Fuggetti Cataldo	P
Bitetti Pietro	P	Galluzzo Carmela	P
Blè Gaetano	P	Lupo Gina	A
Brisci Salvatore	P	Mele Vittorio	P
Cannone Antonino	P	Nevoli Francesco	A
Capriulo Dante	P	Nilo Marco	P
Casula Carmela	P	Pulpo Mario	P
Ciraci Cosimo	P	Simili Federica	P
Cito Antonella	A	Stellato Massimiliano	P
Cito Mario	A	Vietri Giampaolo	P
Cotugno Cosimo	P	Zaccheo Cisberto	P
De Gennaro Floriana	P		

PRESENTI N. 27

ASSENTI N. 6

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 14/12/2018

Il Dirigente della Direzione
TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE PROPRIE

F.to Alessandro De Roma

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 14/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Lacatena Antonio

Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TARI,

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 16/2014](#) con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del [D.L. 47/2014](#);

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della [Legge 208/2015](#), che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TARI;

VISTO l'art. 36 della [Legge 221/2015](#), che ha introdotto all'art. 1 comma 659 [Legge 147/2013](#) la nuova previsione di cui alla lett. e-bis;

VISTO l'art. 17 della [Legge 166/2016](#), che ha integrato la previgente formulazione dell'art. 1 comma 652 della [Legge 147/2013](#);

VISTO la Legge Regionale n. 27/2013 “Disciplina dell'attività ricettiva di Bed end Breakfast”;

VISTO la sentenza della corte di Cassazione n. 16972/2015 che in merito alla tariffa sui rifiuti da applicare alle attività di “*Bed end Breakfast*” ha affermato la legittimità di prevedere una sottocategoria allo scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi..

VISTO l'art. 52 del [D.Lgs. 446/1997](#), che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della [Legge 388/2000](#), come modificato dall'art. 27, comma 8, della [Legge 448/2001](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il [D.Lgs. 472/1997](#) e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO opportuno modificare ed integrare il vigente regolamento TARI, approvato con delibera del C.C. n. 26/2018, al fine di specificare ed integrare alcune disposizioni, si propone l'adozione del nuovo regolamento TARI con la modifica ai seguenti articoli :

- **All'art. 1** viene inserito il comma 4 nella seguente formulazione:

Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.lgs 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Per la definizione, la classificazione e l'assimilazione dei rifiuti si intendono integralmente qui riportate le norme del “Regolamento di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali” approvato con deliberazione del C.C. di Taranto n. 147 del 12/12/2013.

- **All'art. 2** comma 2 si aggiunge il seguente capoverso:

Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a. *Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di occupazione o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;*
- b. *Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.*
- **All'art. 4** vengono aggiunti i commi 3 e 4 al fine di specificare meglio le condizioni che non esonerano dal pagamento della tassa:

3. La presenza di arredo, mobilio macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte dei competenti enti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione o fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento
 - **All'art. 6**, comma 5 viene aggiunto l'anno 201X a seguito di proroga, disposta dalla legge di bilancio dello Stato, della facoltà di variare i coefficienti nella misura massima del 50%, e pertanto il comma assume la seguente formulazione:

Per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato 1.
 - **All'art. 9** comma 2 vengono meglio specificati i criteri per definire il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini della TARI e prevista una esclusione dal computo degli occupanti per coloro che per un periodo non inferiore a 120 giorni non occupano l'immobile. La nuova formulazione di tale comma è la seguente:

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupati, limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o riposo o centri di assistenza. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e non può comunque essere inferiore a quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza.
 - **All'art. 12** al comma 1 viene aggiunta la seguente disposizione:

..... per il periodo di accertata interruzione del servizio.
 - **All'art. 15** comma 4 viene aggiunta la seguente disposizione:

....., considerato che le variazioni in corso d'anno del numero dei componenti il nucleo familiare ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Viene inoltre aggiunto inoltre il comma 11, nella seguente formulazione:

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla di presentazione.

- **All'art. 16** vengono modificati i comma 4 e 5 ed aggiunti i commi 8 e 9:

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. *La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa dovuta nei termini previsti.*

5. Il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2019 deve essere effettuato in n. **4 rate**, aventi le seguenti scadenze:

- **16 giugno 2019;**
- **20 agosto 2019;**
- **16 ottobre 2019;**
- **16 dicembre 2019**

Il versamento in un'unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza del 1° agosto 2019;

Dando atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i versamenti i cui termini scadono di sabato o in girono festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

8. *Per i contribuenti che presentano denuncia di occupazione in corso d'anno il versamento, previa elaborazione e consegna dell'avviso di pagamento, può essere effettuato in tre rate con scadenza 30, 60 e 90 gg. decorrenti dalla data di elaborazione dell'avviso, salvo pagamento in unica soluzione entro 30 gg sempre decorrenti dalla data di elaborazione dell'avviso.*

9. *Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata a/r e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso, motivato da mancato o insufficiente versamento della tassa dovuta, indica l'ammontare delle somme da versare entro 60 gg. in unica soluzione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 21, c. 1 del presente regolamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di spese di riscossione.*

- **All'art. 17** vengono aggiunti i commi 2 e 3:

2. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.*

3. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..*

VISTA la bozza di regolamento TARI, con le modifiche e le integrazioni su esposte, predisposta dall'Ufficio Tributi, costituita da n. 28 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie, Dott. Alessandro De Roma, in data 14.12.2018, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Antonio Lacatena, in data 14.12.2018, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì, in data 27.12.2018, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del [D.Lgs. 267/2000](#), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#);

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 03.01.2019, giusto parere prot. n. 4940 del 11.01.2019;

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti

DELIBERA

- I. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 28 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- II. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2019;
- III. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- IV. Di incaricare la Direzione Tributi – Controllo Partecipate della sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;
- V. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/201 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Successivamente, con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.

”

n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Si dà atto che il Presidente annuncia l'argomento in oggetto, dando atto che la discussione avviata nella prima parte della seduta, è stata sospesa per la momentanea assenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, quindi, rammenta ai Consiglieri che la Commissione Bilancio ha presentato quattro emendamenti al Regolamento depositato, specificatamente all'art. 6, all'art. 9, all'art. 11 e all'art. 16, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Comunica, altresì, che il Consigliere Capriulo ha depositato, al tavolo della Presidenza, un sub emendamento al Regolamento.

*Sugli emendamenti si svolge una breve fase dibattimentale, nel corso della quale il Consigliere Capriulo **RITIRA** formalmente dalla trattazione il primo punto dell'emendamento all'art. 16 presentato dalla Commissione Bilancio ed il sub-emendamento depositato dallo stesso al tavolo della Presidenza.*

Terminata la fase dibattimentale, il Presidente pone in votazione palese l'emendamento all'art. 6) del Regolamento, presentato dalla Commissione Bilancio, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e proclama il seguente risultato:

n. 18 voti favorevoli,

n. 10 astenuti (Battista, Cannone, de Gennaro, Festinante, Fuggetti, Nilo, Pulpo, Simili, Stellato, Vietri),

resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Udito il Presidente,
Uditi gli interventi,
Visto l'emendamento all'art. 6) del Regolamento, presentato dalla Commissione Bilancio, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente*

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'art. 6) del Regolamento depositato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese l'emendamento all'art. 9) del Regolamento, presentato dalla Commissione Bilancio, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e proclama il seguente risultato:

*n. 19 voti favorevoli,
n. 9 astenuti (Battista, Cannone, de Gennaro, Festinante, Fuggetti, Nilo, Pulpo, Simili, Stellato),
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Udito il Presidente,
Visto l'emendamento all'art. 9) del Regolamento, presentato dalla Commissione Bilancio, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente*

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'art. 9) del Regolamento depositato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, il Presidente, pone in votazione palese l'emendamento all'art. 11) del Regolamento, presentato dalla Commissione Bilancio, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e proclama il seguente risultato:

*n. 19 voti favorevoli,
n. 9 astenuti (Battista, Cannone, de Gennaro, Festinante, Fuggetti, Nilo, Pulpo, Simili, Stellato),
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Udito il Presidente,
Visto l'emendamento all'art. 11) del Regolamento, presentato dalla Commissione Bilancio, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente*

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'art. 11) del Regolamento depositato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, pone in votazione palese i punti 2) e 3) dell'emendamento all'art. 16) del Regolamento, presentato dalla Commissione Bilancio, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e proclama il seguente risultato:

n. 17 voti favorevoli,

n. 1 voto contrario (Ciraci),

n. 10 astenuti (Battista, Cannone, de Gennaro, Festinante, Fuggetti, Nilo, Pulpo, Simili, Stellato, Vietri),

resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente,

Visti i punti 2) e 3) dell'emendamento all'art. 16) del Regolamento, presentato dalla Commissione Bilancio, in atti depositato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di approvare i punti 2) e 3) dell'emendamento all'art. 16) del Regolamento depositato, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo degli emendamenti testè approvati e proclama il seguente risultato:

n. 17 voti favorevoli,

n. 11 astenuti (Battista, Cannone, Ciraci, de Gennaro, Festinante, Fuggetti, Nilo, Pulpo, Simili, Stellato, Vietri),

resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente,

Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo degli emendamenti testè approvati,

Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente

DELIBERA

I. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come emendati, nel testo composto da n. 28 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

II. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2019;

III. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

IV. Di incaricare la Direzione Tributi – Controllo Partecipate della sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per essere pubblicato sul sito internet del ministero, costituendo la stessa condizione di efficacia del regolamento;

V. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/201 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato, con n. 17 voti favorevoli, n. 11 astenuti (Battista, Cannone, Ciraci, de Gennaro, Festinante, Fuggetti, Nilo, Pulpo, Simili, Stellato, Vietri), resi per alzata di mano dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio

F.to Lucio Lonoce

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 08/04/2019

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 31/01/2019 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

Taranto, lì 31/01/2019

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 31/01/2019

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo